

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 1895 del 11/09/2026.

Derivazione n. 3270 - Consorzio Stabile SIS Scpa - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso civile in Comune di TORTONA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

DETERMINA

- di concedere ai sensi dell'art.2 del R.D. 1775 e dell' 11/12/1933 e smi, nonché dell'art. 55 della Legge Regionale n. 44/2000 (competenza provinciale), al CONSORZIO STABILE SIS SCPA, corrente in persona del legale rappresentante pro tempore presso la sede legale della medesima, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee, tramite un pozzo in falda superficiale in Comune di TORTONA, ad uso civile (irrigazione aree verdi). La concessione è accordata per anni trenta (30), successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di 3 l/s, media di 0,04 l/s, per un volume medio annuo di 1.500 mc;

- di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 12/08/2026, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti. Il concessionario si impegna, in particolare:

a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 04307) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

LA DIRIGENTE

DIREZIONE AMBIENTE ITTICO-VENATORIA E POLIZIA LOCALE

ING. ELENA BIORCI

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.